

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

LODO ARBITRALE

IL COLLEGIO ARBITRALE

AVV. SERGIO SANTORO – PRESIDENTE

AVV. DARIO BUZZELLI - ARBITRO

PROF. AVV. MAURIZIO CINELLI – ARBITRO

nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 2419 del 22 dicembre 2009, promosso da:

Associazione Dilettantistica Centro Sportivo Alberto Galli, codice FIP 000390, codice fiscale - p. iva 01894510518, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Stefania Papini, con sede in San Giovanni Valdarno, via Bolzano snc, fax 0559120272, elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Mazzini n. II, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Tobia e dell'avv. Mario Tobia

parte istante

contro



FIP - Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Dino Meneghin, con sede in Roma, via Vitorchiano n. 113 con l'Aw. Prof. Guido Valori e l'Avv. Paola M..A. Vaccaro

e

Axa Robur et Fides s.s.d., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Stefano Francesco Sardara, con sede in Sassari, viale Umberto n. 44, con gli avvocati Gian Mario Dettori e Giovanni Cherchi

parti intime

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 14 novembre 2009 si disputava a San Giovanni Valdarno la gara tra la Otis Associazione Dilettantistica Centro Sportivo Alberto Galli di San Giovanni Valdarno e l'Axa Robur et Fides, valida per il girone E del Campionato dilettantistico di basket, serie C, conclusa con il risultato di 70 - 67 in favore della Axa Robur et Fides .

In data 23 novembre 2009, veniva notificato alla Axa Robur et Fides il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo Nazionale le infliggeva la sanzione disciplinare della perdita di tale gara per 20 - 0, essendo stato accertato *"che la società Robur et Fides Sassari vi ha iscritto, come allenatore, Antonio Elenio Salaris, non avendo la necessaria qualifica di primo allenatore, e che, conseguentemente, lo stesso ha partecipato all'incontro in posizione di tesseramento non regolamentare"*, violando pertanto l'art. 62 del Regolamento Esecutivo della FIP.

Avverso tale provvedimento, la Axa Robur et Fides proponeva appello dinanzi alla Commissione Giudicante Nazionale della FIP, la quale, in data 30

novembre 2009, accoglieva il ricorso, annullando in favore della società appellante la sanzione della perdita della gara per 20 a 0 ed omologando la gara stessa con il risultato conseguito sul campo favorevole alla Axa Robur et Fides.

Tale decisione è impugnata dalla Associazione Dilettantistica Centro Sportivo Alberto Galli di San Giovanni Valdarno con ricorso 18 dicembre 2009, dinanzi il tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, sostenendosi l'esattezza della decisione del giudice sportivo, sul punto della violazione accertata del regolamento ed in particolare sulla circostanza che il signor Antonio Elenio Salaris fosse sprovvisto della qualifica di primo allenatore dovendone, pertanto, conseguire la sanzione della perdita della gara a tavolino.

Dopo che la commissione giudicante in data 23 dicembre 2009 ha depositato la motivazione della propria decisione, la società ricorrente ha notificato motivi aggiunti, nei quali ha ulteriormente ampliato le censure già vedute, depositando successivamente memoria illustrativa del 10 marzo 2010.

Si è costituita la società sportiva Axa Robur et Fides, che ha controdedotto puntualmente, eccependo tuttavia preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, sia per genericità, sia in relazione all'art. 5 del codice dei giudizi dinanzi al tribunale nazionale di arbitrato per la sport, per non avere adito la Corte federale, e comunque l'organo di secondo grado competente a conoscere dell'impugnazione dei provvedimenti dalla commissione giudicante.

Nel merito ha sostenuto che il signor Antonio Elenio Salaris in qualità di capo allenatore per il settore giovanile, potesse rivestire tale qualifica anche per la prima squadra.

La medesima società resistente ha poi depositato ulteriori note difensive in data 10 marzo 2010 con le quali ha ulteriormente illustrato le proprie difese, con particolare riferimento all'eccezione pregiudiziale proposta, dovendosi ritenere che il provvedimento del giudice sportivo non avesse natura contenziosa.

Le memorie della società sportiva ricorrente insistono, viceversa, nell'accoglimento del ricorso in esame, in riforma della decisione della commissione giudicante

La Federazione pallacanestro dal canto suo, insiste nella conclusione di rigetto ed inammissibilità del ricorso in esame, con la conferma della decisione della commissione giudicante.

Dopo l'esperimento del tentativo di conciliazione la causa è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non è fondata l'eccezione preliminare, dedotta dalle intimato, secondo cui avrebbe dovuto preventivamente esperirsi il ricorso alla Corte federale, non essendo nella specie la decisione del giudice sportivo nazionale, emessa da un organo di giustizia sportiva di primo grado.

Infatti, secondo l'art. 68 del regolamento di giustizia FIP, "(Competenza della Commissione Giudicante Nazionale quale Organo di secondo grado) - La Commissione Giudicante Nazionale è competente a decidere i ricorsi in appello proposti contro: a) tutti i provvedimenti in materia disciplinare adottati dai Giudici Sportivi Nazionali...". Secondo il successivo art. 70, inoltre, la Corte federale è competente a decidere in grado di appello dei ricorsi rivolti contro le decisioni della Commissione giudicante.

Ne consegue, trattandosi di provvedimento disciplinare del Giudice sportivo, che la Commissione giudicante ha nella specie conosciuto della controversia in esame in grado di appello, con la conseguente ammissibilità del ricorso in esame, avverso la decisione di quest'ultima.

2. Il ricorso è altresì fondato nel merito.

Il fatto accertato dal giudice sportivo nazionale, e contestato alla società sportiva resistente, è stato sinteticamente ammesso da quest'ultima, là dove a pag. 3 del ricorso alla commissione giudicante nazionale, ammette che "gli ufficiali di campo, effettivamente,

unitamente agli arbitri, constatata l'esistenza del problema, si sarebbero dovuti limitare a segnalare la situazione irregolare facendo presente che il signor Salaris non poteva sedere in panchina".

Pertanto, sembra del tutto irrilevante l'argomento esaminato e ritenuto determinante nella decisione della Commissione giudicante, secondo cui la partecipazione del sig. Antonio Elenio Salaris nel ruolo e con la qualifica di primo allenatore della Axa Robur et Fides nella gara di cui trattasi, avrebbe dovuto essere considerata regolare in virtù di quanto disposto dall'art. 46, comma 6, del Regolamento Esecutivo della FIP, che prevede che *«il tesseramento gare in qualità di "Capo Allenatore" può essere concesso anche ad uno degli "Aiuto Allenatori" che avrà la possibilità, in casi del tutto eccezionali e soltanto per una gara durante l'intera stagione sportiva, di essere regolarmente iscritto a referto in qualità di "Capo Allenatore"»*.

Infatti, potendosi prescindere dalla questione se tale norma sia applicabile soltanto alle gare dei campionati di professionisti ovvero anche a quelle di dilettanti, deve ritenersi che nella specie la citata disposizione presuppone che la società sportiva che voglia avvalersi di tale eccezionale possibilità, debba necessariamente dichiarare espressamente, e comunque prima dell'inizio della gara, di volersene avvalere, ai fini della regolare iscrizione a referto di un "aiuto allenatore", quale "capo allenatore" per una determinata gara.

Secondo le disposizioni organizzative annuali 2009-2010, il tesseramento deve essere richiesto, anche in via telematica, ventiquattr'ore prima dell'inizio della gara, a pena di irregolarità della posizione dell'allenatore, ai sensi dell'art. 62 del regolamento esecutivo della FIP.

Nella specie non risulta provato, da chi ne aveva l'onere in questo giudizio, che tale tesseramento fosse stato richiesto antecedentemente la gara in questione.

Né ovviamente, la possibilità di effettuare tale richiesta in via telematica, può far ritenere rilevante che gli uffici della federazione fossero aperti al pubblico nel periodo considerato.

Tanto basta per ritenere, in totale riforma della impugnata decisione della commissione giudicante nazionale, ed in accoglimento del ricorso in esame, legittima la decisione del giudice sportivo nazionale del 23 novembre 2009 (C.U. n.365).

Le spese del procedimento e per assistenza difensiva seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.000,00 per competenze e € 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Riguardo agli onorari il Collegio arbitrale, considerata la complessità della controversia, nonché le questioni di diritto e di fatto deliberate ed i documenti esaminati, condanna la Federazione Italiana Pallacanestro al pagamento dei diritti degli arbitri, liquidati in complessivi € 2.000,00 oltre accessori.

Condanna, altresì, le parti indicate in epigrafe, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti amministrativi per Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, che dichiara incamerati dallo stesso Tribunale.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, all'unanimità, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, e per l'effetto:

1. Annulla la decisione della commissione giudicante nazionale n.93 di cui al comunicato ufficiale n. 392 del 30 novembre 2009;
2. Conferma il provvedimento del giudice sportivo nazionale del 23 novembre 2009 (C.U. n.365) di omologazione della gara numero 3610 con il risultato di 20 a zero
3. Condanna la Federazione Italiana pallacanestro al pagamento dei diritti degli arbitri, liquidati in complessivi € 2.000,00 oltre accessori;
4. Condanna le parti intimare, indicate in epigrafe, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
5. Dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti intimare.

Così deliberato, in data 26 aprile 2010 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date sotto indicate.

F.to SERGIO SANTORO

F.to DARIO BUZZELLI

F.to MAURIZIO CINELLI

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

VERBALE

IL COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Sergio Santoro
(Presidente)

Avv. Dario Buzzelli
(Arbitro)

Prof. Avv. Maurizio Cinelli
(Arbitro)

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2419 del 22 dicembre 2009) promosso da:

A.D. C.S. Alberto Galli, con gli Avv.ti Gianfranco Tobia e Mario Tobia

parte istante

contro

Federazione Italiana Pallacanestro, con l'Avv. Prof. Guido Valori e l'Avv. Paola M.A. Vaccaro

parte intimata

e contro

Axa Robur Et Fides S.S.D., con gli Avv.ti Gianmario Dettori e Giovanni Cherchi

altra parte intimata

Oggi giovedì 10 marzo 2011, alle ore 13:25, presso il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ("Tribunale") – Stadio Olimpico – Curva Sud - 00135 Roma, si è tenuta l'udienza convocata dal Collegio arbitrale, nominato per la presente controversia in forza delle disposizioni contenute nel Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ("Codice"), ex art. 826, comma 2. del c.p.c., a prima udienza del Collegio Arbitrale.

Si dà atto della presenza di tutti i componenti del Collegio arbitrale, nonché del Dott. Luca Saccone, Segretario del Tribunale e del Sig. Andrea Gruttadauria, Segretario Supplente.

Si dà, inoltre, atto, che sono presenti:

- gli Avv.ti Gianfranco Tobia, difensore della parte istante;
- il Prof. Avv. Guido Valori, difensore della parte intimata, Federazione Italiana Pallacanestro.

Il legale della parte istante si riporta agli scritti presentati in data 11 giugno 2010 (prot. n. 1215).

Il legale della parte intimata, Federazione Italiana Pallacanestro, si riporta alla memoria depositata in data 25 giugno 2010 (prot. n. 1288).

Preso atto di quanto sopra il Collegio arbitrale, sentite le parti, dispone che la parte relativa alla condanna alle spese, liquidate in € 1.000 per competenze e € 3.000 per onorari, oltre accessori di legge, vada riprodotta e integrata nel dispositivo come segue:

(...) omissis (...)

4 bis. Condanna le parti intime, Federazione Italiana Pallacanestro e Axa Robur et Fides, al pagamento, nella misura del 50% ciascuna, in favore della A.D. C.S. Alberto Galli, delle spese del procedimento e per assistenza difensiva che vengono liquidate in € 1.000 per competenze e € 3.000 per onorari, oltre accessori di legge.

(...) omissis (...)

L'udienza viene chiusa alle ore 13:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 10 marzo 2011

Avv. Sergio Santoro

Avv. Dario Buzzelli

Prof. Avv. Maurizio Cinelli

Dott. Luca Saccone

Sig. Andrea Gruttadauria

Avv. Gianfranco Tobia

Prof. Avv. Guido Valori

[Handwritten signatures and date: Roma 10.3.2011]

Il presente verbale è stato protocollato nel Registro della Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data odierna al n. 0561

